

Padova, 11/12/2018

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2018 - 0117669 / U

**Del:** 11/12/2018

**Destinatario:** REGIONE VENETO AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

**Indirizzo:** , **Città:** , **CAP:**

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Residenziale denominato Pimpine nel Comune di Rivoli Veronese (VR) Parere

**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** VR - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

**Smistato a:**

L'impiegato addetto  
PIAZZI OTTORINO  
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Verona  
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xml allegato

Verona, 11 dicembre 2018

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Residenziale denominato "Pimpine" nel Comune di Rivoli Veronese (VR) – Parere

Spett.le Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre  
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Sig. Brentegani Orfeo Luigi  
lucasimone.dalprete@archiworldpec.it

In relazione alla Vostra nota protocollo N. 463106 del 14 novembre 2018, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Residenziale denominato "Pimpine" nel Comune di Rivoli Veronese (VR), esaminata la documentazione presentata, si ritiene che l'attuazione del piano avrà effetti ambientali negativi sull'ambiente. Si avrà un aumento delle emissioni in atmosfera sia per effetto del riscaldamento domestico sia per l'aumento del traffico veicolare, un aumento del rumore, della produzione di rifiuti e di acque reflue. Si segnala inoltre che tale nuova zona residenziale confina con attività produttive.

Per quanto riguarda la matrice suolo si riportano, di seguito, le osservazioni del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV.

*"Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS a pag. 123 per la componente Suolo e Sottosuolo non riporta elementi di descrizione del tipo di suoli presenti nell'area. Per la matrice "suolo" è stata realizzata la Carta dei Suoli del Veneto in scala 1:250.000 (ARPAV, 2005), strumento conoscitivo i cui contenuti vanno considerati per l'inquadramento pedologico dell'area oggetto del piano e le cartografie da essa derivate (facenti parte del Quadro conoscitivo ex LR 11/2004 e disponibili sul Geoportale Veneto) risultano indispensabili per valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che "Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".*

*Si richiede pertanto di rivedere il Rapporto integrandolo con gli elementi sopra evidenziati. Si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare in dettaglio le funzioni svolte dal suolo, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che ne*

comportano l'eliminazione.

Al cap. 4. si riporta che l'intervento interessa una superficie di 9.537 m<sup>2</sup> con una superficie residenziale pari a 8.820 m<sup>2</sup>. Per tali motivi non si condivide quanto riportato al cap. 7 "Conclusioni" in cui si afferma che "Gli effetti del PUA sulla matrice SUOLO e SOTTOSUOLO sono considerati trascurabili". Tale valutazione non considera che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale e dalla localizzazione) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In conclusione, gli scarsi elementi a disposizione relativamente all'analisi ambientale, e quindi anche all'analisi degli effetti dell'intervento sul suolo, non consentono di valutare la coerenza dell'intervento con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadite e rafforzate dall'art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, per gli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo.

Come principio generale, nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di tendere all'obiettivo di saldo zero di consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel progetto tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dal progetto stesso."

Distinti Saluti

Responsabile di procedimento: Dott. Ottorino Piazzì

pag. 2 di 2

**Sede legale**

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it  
www.arpa.veneto.it

**Dipartimento Provinciale di Verona – Servizio Monitoraggio e Valutazioni**

Via A. Dominutti, 8 37135 Verona Italy  
Tel. +39 045 8016735 e-mail: dapvr@arpa.veneto.it  
PEC: dapvr@pec.arpav.it